



TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO	COMMENTI
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
Titolo IV Osservanza e violazione del codice	Titolo IV Osservanza e violazione del codice	
Articolo 23 - Applicazione del Codice	Articolo 23 - Applicazione del Codice	
1. La violazione del presente codice da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.	1. La violazione del presente codice da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. È possibile segnalare eventuali violazioni del Codice o discriminazioni al responsabile della propria struttura o, a seconda dei casi, alla Commissione etica, al Consigliere di Fiducia, al Garante degli studenti o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Proposta di inserimento Consigliere di fiducia. La gran parte degli atenei rimandano ad uno specifico regolamento la disciplina del Consigliere di Fiducia. Nel Codice di comportamento non inseriscono alcun rimando oppure il Consigliere viene solo nominato (alla fine del codice o negli articoli relativi alle discriminazioni/molestie sessuali). Qualche Ateneo nomina la figura anche all'interno dello Statuto.
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS